



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, regolamento recante "Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente."
- CONSIDERATO che l'art. 6, comma 8, del richiamato Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115 stabilisce che con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente;
- VISTE le norme UNI 10891 Istituti di vigilanza privata – Requisiti, UNI 11068 (CEI EN 50518, UNI 10459 Funzioni e profilo del Professionista della Security aziendale;
- TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con la circolare n.557/PAS/U/015128/10089D(1)REG.2, in data 11 settembre 2014;

ADOTTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

il seguente disciplinare per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente, di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di rendere omogenee ed armonizzare le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno 269/2010 e dei relativi Allegati A, B, C, D, E, F ed F1 ed alle norme UNI, CEI, EN di riferimento, in particolare:
 - a) UNI 10891: per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi;
 - b) UNI 11068, EN 50518: per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza;
 - c) UNI 10459: per la figura del professionista della security.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - “D.M. 115/2014”: il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115;
 - “Accreditamento”: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità;
 - “Ente di Accreditamento”: designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;
 - “Audit”: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettività ed efficienza;
 - “OdCP”: organismo di certificazione indipendente della qualità e dei servizi degli istituti di vigilanza privata;
 - “GVI”: Gruppo di verifica ispettiva. E' il team incaricato della verifica presso un istituto di vigilanza privata;
 - “Certificazione”: l'attestazione, rilasciata dall'Organismo di certificazione indipendente agli istituti di vigilanza privata, che certifica la conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269 ed alle norme UNI, CEI, CEN e ISO applicabili, degli istituti di vigilanza privata e dei servizi dagli stessi offerti;
 - “ISO”: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
 - “IEC”: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- “CEN”:
Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
- “CENELEC”:
Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;
- “UNP”:
Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;
- “CEI”:
Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELEC-IEC.

Art.3

Elenco degli Organismi di certificazione indipendente

1. Gli organismi di certificazione accreditati, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, da un Ente di Accreditamento firmatario per lo schema di interesse dei pertinenti accordi EA MLA, se comunitari, ovvero firmatario dei pertinenti accordi IAF MLA se extra comunitari, se in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 115/2014, sono riconosciuti quali Organismi di certificazione indipendente (di seguito OdCI) dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed inseriti nell’elenco di cui all’art.4, co.1, del D.M. 115/2014, per le singole attività in base agli accreditamenti posseduti.
2. Nell’elenco citato, unico per tutti gli OdCI, è indicata la categoria di accreditamento di cui all’art. 3, lett. a) del D.M. 115/2014 (ISO 17065 - UNI 10891 per gli istituti di vigilanza ed i servizi, ISO 17065 - UNI 11068 / EN 50518 per le centrali operative, ISO 17024 - UNI 10459 per il professionista della security aziendale).

Art. 4

Attività degli Enti di Accreditamento

1. Gli Enti di Accreditamento rilasciano certificati di accreditamento che devono riportare in maniera esplicita:
 - a) le norme di certificazione applicabili al singolo accreditamento (UNI 10891, UNI 11068 / EN 50518, UNI 10459);
 - b) il riferimento ai documenti riportati nello schema di certificazione (Allegati A, B, C e Tabelle 1, 2, 2.1, 2.2 e 3 del presente Disciplinare):
2. Gli Enti di Accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. (CE) 765/2008, e firmatari degli accordi EA MLA per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA-2/13 M:2012, devono svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione dell’Ente di Accreditamento italiano ACCREDIA, come stabilito dalle regole di accreditamento *cross frontiers*.
3. Sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 4, co.1, del D.M. 115/2014 solo gli organismi di certificazione accreditati, ai sensi del Reg. 765/2008, nei relativi ambiti, da ACCREDIA ovvero da altri Enti di Accreditamento firmatari degli accordi IAF/EA MLA, ma, in tale ultimo caso,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

solo se valutati annualmente da ACCREDIA, anche con la collaborazione dell'Ente di Accreditamento interessato. Le modalità e la durata di queste verifiche devono essere uguali e coerenti con quelle adottate da ACCREDIA per valutare la conformità nei confronti degli organismi accreditati direttamente.

4. ACCREDIA comunica, senza ritardo, al Dipartimento della pubblica sicurezza gli accreditamenti e i riconoscimenti rilasciati.

Art. 5

Modalità di certificazione degli istituti di vigilanza privata

1. Gli OdCI procedono alla certificazione degli istituti di vigilanza privata e dei relativi servizi secondo gli schemi di certificazione previsti dagli Allegati A, B e C del presente Disciplinare, utilizzando le check-list di cui alle Tabelle 1, 2, 2.1, 2.2 e 3 che costituiscono parte integrante del Disciplinare.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Gli istituti di vigilanza già certificati da un organismo accreditato prima dell'emanazione del presente Disciplinare, possono fare domanda agli OdCI per estendere la propria certificazione ai requisiti previsti dal D.M. 115/2014. Gli OdCI verificano il possesso dei requisiti occorrenti all'estensione richiesta e dispongono gli adeguamenti necessari all'attualizzazione della precedente certificazione, documentando le decisioni adottate, in modo da garantire che il soggetto certificato soddisfi tutti i requisiti applicabili.

Roma, 24 FEB. 2015

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A – Schema di certificazione degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi erogati.

1) Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2013
2) Schema di certificazione	<ul style="list-style-type: none"> - norma UNI 10891 - decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014 n°115 - decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269. - il Disciplinare di cui il presente Allegato è parte integrante
3) Criteri di competenza del Gruppo di Verifica (GVI) dell'OdCI	<p>In base all'art. 3, co.1, lett. del D.M. 115/2014 un OdCI deve impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata.</p> <p>Per la certificazione UNI 10891, è richiesto che venga dimostrato il possesso di <u>tutte le competenze di seguito indicate</u> nel GVI (in capo ad una singola persona o in un Team di persone):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011) • Conoscenza specifica della UNI 10891, acquisita attraverso un corso di formazione • Competenza relativa agli Istituti di Vigilanza ed ai relativi servizi (a titolo indicativo, si ritiene soddisfatto il requisito se la persona ha lavorato per almeno 3 anni in un Istituto di Vigilanza in ruoli di coordinamento e controllo dei servizi e/o delle attività di centrale, o se ha lavorato per 2 anni nelle Forze dell'Ordine o nelle Forze Armate in ruoli di direzione/responsabile/coordinamento di unità operative, ovvero se ha maturato esperienze in attività di docenza, in ambito universitario, in materia di security per almeno 2 anni. Per le verifiche di conformità per istituti che svolgono servizi di protezione antipirateria, è titolo preferenziale aver maturato esperienze d'imbarco su navi militari. Non è sufficiente la sola attività di audit in questo ambito per poter dimostrare la propria competenza (es: EN 50518, UNI 11068, UNI 10891, ISO 9001 nel settore Vigilanza). • Certificazione UNI 10459 sotto accreditamento ovvero, per i primi quattro anni di operatività, l'OdCI può servirsi di Grandparents¹
4) Criteri di competenza del Comitato di delibera	<p>E' richiesta agli OdCI la dimostrazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idem come sopra
5) Tempi di verifica	Si applica la tabella I (QMS) del MD05, tenendo in considerazione il tempo da

¹ I Grandparents devono avere una esperienza lavorativa di almeno 10 anni in veste di lavoratore autonomo o dipendente nell'ambito della security aziendale così come definita dalla UNI 10459.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

impiegare off site (20%) ed una riduzione fissa del 30 %.

Devono essere considerati tutti gli addetti, compreso le guardie giurate dipendenti, per il tempo effettivamente impiegato (part time e straordinari).

Al tempo di cui sopra, occorre aggiungere un valore del 5% per ogni classe funzionale cui il certificato fa riferimento, nel caso di servizi di:

- classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
- classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
- classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

ovvero aggiungere un valore del 10% per ogni classe cui il certificato fa riferimento, nel caso di servizi di:

- classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- classe E: servizi di custodia e deposito valori;

Al tempo di cui sopra, occorre aggiungere un valore di 1 (una) giornata per ogni sede secondaria oggetto di verifica.

E' consentito applicare il documento MD11 per gli audit di sistemi di gestione integrati (comprendendo anche sistemi di gestione diversi da SGA e SGQ), qualora ne ricorrano le condizioni.

Verifica delle sedi (Multisite)

Tutti gli anni deve essere verificata la sede operativa principale scritta in licenza.

Tutte le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nei 3 anni (verifica iniziale/rinnovo e due sorveglianze). Non occorre verificare i punti di supporto logistico non presidiati da personale.

Verifica dei servizi (osservazione diretta durante l'erogazione del servizio)

Nel caso in cui l'OdCI non riuscisse a verificare alcuni servizi, o alcune classi funzionali dei servizi, è responsabilità dell'OdCI segnalare questa criticità alla Prefettura per le valutazioni di competenza.

a) Primo ciclo di certificazione

Tutti le classi funzionali vanno verificate in verifica iniziale, campionando i servizi previsti nelle classi da verificare con osservazione diretta. I servizi non oggetto di osservazione diretta devono essere però valutati almeno su base documentale).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<p>Nelle successive 2 verifiche di sorveglianza tutte le classi funzionali devono essere valutate una seconda volta con osservazione diretta, campionando i servizi previsti nelle classi.</p> <p>Nel primo ciclo di certificazione occorre agire in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare con osservazione diretta tutte le classi funzionali dei servizi almeno due volte (campionando i servizi previsti nelle classi). • Verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta. <p><i>b) Cicli di certificazione successivi al primo</i></p> <p>Nei successivi cicli di certificazione è sufficiente verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta.</p> <p>Durante l'osservazione dei servizi è necessario intervistare il personale operativo (es: guardie in servizio di piantonamento) per valutare l'applicazione delle regole definite dall'organizzazione, i requisiti contrattuali e il rispetto dei requisiti cogenti; si richiede però di svolgere questa attività limitando per quanto possibile l'interferenza con la normale erogazione del servizio.</p> <p>Non è necessario verificare con osservazione diretta il servizio di "trattamento del denaro" (UNI 10891) in quanto compreso nel servizio "deposito e custodia valori" (DM 269/2010). Il servizio: "trattamento del denaro" non deve essere inserito fra gli scopi di certificazione. La verifica di "deposito e custodia valori" deve essere condotta considerando anche le lavorazioni connesse ai valori depositati e custoditi.</p> <p>Per la durata delle sorveglianze e i rinnovi si applicano i criteri indicati nel MD05 (1/3 e 2/3 dei tempi definiti per la verifica iniziale).</p>
<p>6) Tipologia di verifiche</p>	<p>Riferimento: art. 6 comma 5 del D. M. 115/2014.</p> <p>L'Istituto può essere certificato in un dato ambito (sedi e servizi) solo se già in possesso di licenza.</p> <p>Una volta ottenuta la licenza, l'Istituto realizza il progetto organizzativo e tecnico operativo presentato alla Prefettura in fase di istanza di rilascio della licenza.</p> <p>L'OdCI valuta la sussistenza della licenza e il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dallo schema di certificazione, compresa la congruente realizzazione del progetto presentato.</p> <p>In fase di primo rilascio della licenza, l'Istituto deve presentare alla Prefettura, entro 6 mesi dal rilascio della licenza, il certificato rilasciato dall' OdCI.</p> <p>Nel caso in cui entro 6 mesi dal rilascio della licenza l'Istituto non fosse ancor in possesso del certificato, potrà presentare una dichiarazione, rilasciata dall'OdCI, che ne dichiari lo stato di avanzamento e le motivazioni della mancata conclusione del processo di certificazione.</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	Per la verifica è obbligatorio utilizzare la check list di cui alla TABELLA 1.
7) Oggetto delle verifiche	Norma UNI 10891 e verifica del D.M. 269/2010 per i pertinenti elementi: Articoli 2, 3, 7 e 8 Allegato A, B, C, D, F, F.I. In assenza delle certificazioni UNI 11068 / EN 50518 si deve verificare anche la conformità all' Allegato E.
8) Classificazione dei rilievi	<p>I rilievi emessi devono essere graduati in tre livelli di gravità decrescente.</p> <p>Non Conformità: si eleva nel caso di violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero nel caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).</p> <p>In verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla violazione di requisiti legislativi) per violazione, anche episodica, di un requisito normativo di cui agli allegati A, B e C del D.M. 269/2010 e con particolare riferimento a quanto indicato nella TABELLA 3 del presente Disciplinare; l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.</p> <p>Non Conformità minore: si eleva nel caso di episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).</p> <p>In verifica iniziale/rinnovo/sorveglianza non è ammesso rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni in assenza del piano di azioni correttive approvato dall'OdCI e la cui attuazione ed efficacia deve essere verificata nella prima verifica utile.</p> <p>Raccomandazione: rappresenta uno spunto di miglioramento e si eleva per indicare all'Istituto di Vigilanza di gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che concorrono nella realizzazione e controllo dei servizi oggetto di certificazione la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti. E' facoltà dell'Istituto di Vigilanza adottare azioni preventive che andranno verificate nel corso delle verifiche successive. La giustificazione del mancato recepimento della raccomandazione deve essere registrata dall'Istituto di</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<p>Vigilanza.</p> <p>Tutti i rilievi emessi devono essere controfirmati dall'Istituto di Vigilanza.</p>
9) Certificato	<p>Il certificato rilasciato dall'OdCI deve recare l'esplicito riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norma UNI 10891 - documenti riportati al capitolo 2 (schema di certificazione) - classi funzionali e, nell'ambito di queste, servizi svolti dall'Istituto - l'identificazione della sede legale e delle sedi operative (sede operativa principale indicata in licenza, sede legale se non coincidente con la sede operativa principale, sedi secondarie). Non bisogna riportare nel certificato i punti di supporto logistico non presidiati da personale. <p>Per il trasferimento dei certificati si applica lo IAF MD02</p>
10) Comunicazioni obbligatorie dell'OdCI	<p>L'organismo deve inviare alla Prefettura che ha rilasciato la licenza e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli Istituti di Vigilanza - la segnalazione di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato (es: NC collegate alla violazione di requisiti legislativi emesse in verifica iniziale prima del rilascio del certificato, segnalazione di natura tributaria riportate nel certificato dei carichi pendenti) <p>Tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta dall'OdCI.</p> <p>L'OdCI deve inoltre comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.², all'indirizzo dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it con posta certificata, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati.</p> <p>L'OdCI deve mantenere la documentazione di verifica per almeno 6 anni dalla data dell'audit. Nelle check-list viene riportato il dettaglio dei documenti dell'Istituto (es: autorizzazioni) che l'OdCI deve acquisire in copia e allegare alla pratica, e rendere disponibile all'Autorità competente ovvero ad ACCREDIA su richiesta.</p>

² Fino all'istituzione del Comitato le attribuzioni sono svolte dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato B – Schema di certificazione del servizio erogato dalle centrali operative, centrali di telesorveglianza/centri di monitoraggio e ricezione allarmi.

1) Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2013
2) Schemi di certificazione	<ul style="list-style-type: none"> - norma UNI 11068 e EN 50518 - decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n 115 - decreto Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269 - il Disciplinare di cui il presente Allegato è parte integrante
3) Criteri di competenza del Gruppo di Verifica dell'OdCI	<p>In base all'art. 3, co.1, lett.f), del D.M. 115/2014 un OdCI deve impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata.</p> <p>Per la certificazione UNI CEI EN 50518 (UNI 11068), è richiesto che venga dimostrato il possesso di <u>tutte le competenze di seguito indicate</u> nel GVI (in capo ad una singola persona o in un Team di persone):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011) • Conoscenza della ISO 9001, settore EA28, con riferimento ad un area tecnica relativa alle costruzioni di edifici ed installazioni di impianti • Conoscenza specifica della UNI CEI EN 50518 (UNI 11068), acquisita attraverso un corso di formazione • Competenza relativa agli istituti di vigilanza ed i relativi servizi (a titolo indicativo, si ritiene soddisfatto il requisito se la persona ha lavorato per almeno 3 anni in un Istituto di Vigilanza in ruoli di coordinamento e controllo dei servizi o delle attività di centrale/centro di monitoraggio, o se ha lavorato per 2 anni nelle Forze dell'Ordine o nelle Forze Armate in ruoli di responsabile/coordinatore di centrale operativa). Non è sufficiente la sola attività di audit in questo ambito per poter dimostrare la propria competenza (es: EN 50518, UNI 11068, UNI 10891, ISO 9001 nel settore Vigilanza) • Certificazione UNI 10459 sotto accreditamento ovvero, per i primi quattro anni di operatività, l'OdCI può servirsi di Grandparents¹
3) Criteri di competenza del Comitato di delibera	<p>E' richiesta agli OdCI la dimostrazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idem come sopra
4) Tempi di verifica	<p>Per ogni centrale/centro di monitoraggio certificato si devono impiegare minimo 1,5 giornate uomo per la verifica iniziale/rinnovo, e 1 per le sorveglianze.</p> <p>Non si applicano riduzioni salvo per quanto previsto dal MD11 per gli audit di sistemi di gestione integrati (comprendendo anche sistemi di gestione diversi da SGA e SGQ), qualora ne ricorrano le condizioni.</p>

¹ I Grandparents devono avere una esperienza lavorativa di almeno 10 anni in veste di lavoratore autonomo o dipendente nell'ambito della security aziendale così come definita dalla UNI 10459.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3) Oggetto delle verifiche	<p>Norma UNI 11068 / EN 50518 e verifica del D.M. 269/2010 per i pertinenti elementi: Allegato E.</p> <p>Le verifiche devono accertare e registrare anche l'esistenza delle verifiche obbligatorie eseguite dall'Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico (o quantomeno dell'istanza/richiesta presentata all'Ispettorato per l'esecuzione di tali verifiche).</p>
4) Classificazione dei rilievi	<p>I rilievi emessi devono essere graduati in tre livelli di gravità decrescente.</p> <p>Non Conformità: si eleva nel caso di violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero nel caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).</p> <p>In verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla violazione di requisiti normativi di riferimento (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente); l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.</p> <p>Non Conformità Minore: si eleva nel caso di episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).</p> <p>In verifica iniziale/rinnovo/sorveglianza non è ammesso rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni in assenza del piano di azioni correttive approvato dall'Organismo di Certificazione e la cui attuazione ed efficacia deve essere verificata nella prima verifica utile.</p> <p>Raccomandazione: rappresenta uno spunto di miglioramento e si eleva per indicare all'Istituto di Vigilanza di gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che concorrono nella realizzazione e controllo dei servizi oggetto di certificazione la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti. E' facoltà dell'Istituto di Vigilanza adottare azioni preventive che andranno verificate nel corso delle verifiche successive. La giustificazione del mancato recepimento della raccomandazione deve essere registrata dall'Istituto di Vigilanza</p> <p>Tutti i rilievi emessi devono essere controfirmati dall'Istituto di Vigilanza.</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5) Tipologia di verifiche	<p>La certificazione delle centrali/centri di monitoraggio ha durata triennale dalla data di delibera della certificazione. Per la periodicità delle verifiche ci si riferisce alla norma ISO/IEC 17021 in vigore e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.</p> <p>Non si applicano i campionamenti. Occorre verificare tutte le centrali/centri di monitoraggio certificati.</p> <p>Per le verifiche è obbligatorio utilizzare le check list di cui alle TABELLE 2, 2.1 e 2.2 del Disciplinare.</p>
6) Certificato	<p>Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutte le centrali certificate (numero identificativo e ubicazione) - alla norma UNI 11068 / EN 50518 - ai documenti riportati sopra al capitolo 2 (schema di certificazione) <p>Per il trasferimento dei certificati si applica lo IAF MD02</p>
7) Comunicazioni obbligatorie dell'OdCI	<p>L'organismo deve inviare alla Prefettura che ha rilasciato la licenza e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli Istituti di Vigilanza - la segnalazione di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato (es: NC collegate alla violazione di requisiti legislativi emesse durante la verifica iniziale prima del rilascio del certificato). <p>Tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta dall'OdCI</p> <p>L'OdCI deve inoltre comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.², all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati.</p>

² Fino all'istituzione del Comitato le attribuzioni sono svolte dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<p>L'Organismo deve mantenere la documentazione di verifica per almeno 6 anni dalla data dell'audit. Nelle check-list viene riportato il dettaglio dei documenti dell'Istituto (es: autorizzazioni) che l'OdCI deve acquisire in copia e allegare alla pratica, e rendere disponibile all'Autorità competente ovvero ad ACCREDIA su richiesta.</p>
--	--



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato C – Schema di certificazione del professionista della security.

1) Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
2) Schema di certificazione	<ul style="list-style-type: none"> - norma UNI 10459 - decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n 115 - decreto Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269 - il Disciplinare di cui il presente Allegato è parte integrante
3) Criteri di competenza del Commissari d'esame	<p>In base all'art. 3, co. 1, lett. f) del Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014 n°115, un OdCI deve impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata.</p> <p>Per la specifica certificazione UNI 10459, è richiesta agli OdCI la dimostrazione che i Commissari di esame, nel complesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano conoscenza dello specifico schema di certificazione; • siano in grado di applicare le procedure e i documenti di esame; • Competenza relativa agli istituti di vigilanza ed i relativi servizi (a titolo indicativo, si ritiene soddisfatto il requisito se la persona ha lavorato per almeno 3 anni in un Istituto di Vigilanza in ruoli di coordinamento e controllo dei servizi o delle attività di centrale/centro di monitoraggio, o se ha lavorato per 2 anni nelle Forze dell'Ordine o Forze Armate in ruoli di direzione/responsabilità/coordinamento di unità operative. Non è sufficiente la sola attività di audit in questo ambito per poter dimostrare la propria competenza (es: EN 50518, UNI 11068, UNI 10891, ISO 9001 nel settore Vigilanza). • Certificazione UNI 10459 sotto accreditamento ovvero, per i primi quattro anni di operatività, l'OdCI può servirsi di Grandparents¹
4) Criteri di competenza del Decision maker	<p>E' richiesta agli OdCI la dimostrazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idem come sopra
5) Oggetto della verifica	Norma UNI 10459
6) Durata della certificazione e modalità di verifica	<p>La certificazione ha una durata di cinque anni secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione: Esame titoli, due prove scritte ed una orale;

¹ I Grandparents devono avere una esperienza lavorativa di almeno 10 anni in veste di lavoratore autonomo o dipendente nell'ambito della security aziendale così come definita dalla UNI 10459.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 sorveglianze (cadenza annuale): esame documentale; • Rinnovo: esame documentale e prova orale (facoltativa) <p>Verifiche di sorveglianza della certificazione: la prima entro 12 mesi dal rilascio, le altre entro successivi intervalli temporali di 12 mesi.</p> <p>Il rinnovo deve avvenire prima della scadenza della certificazione.</p>
7) Prerequisiti (esame titoli)	Come stabiliti dalla norma UNI 10459.
8) Esame di certificazione (1 prova orale e 2 prove scritte)	<p>L'esame deve essere condotto attraverso prove scritte ed orali in presenza fisica di almeno un commissari di esame.</p> <p>Tutti i candidati devono documentare i prerequisiti (esame titoli) e sostenere gli esami scritti e orali.</p> <p>L'OdCI è tenuto ad assicurare la riservatezza delle prove di esame.</p> <p>Devono essere previste almeno due prove scritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattare un caso di studio; - rispondere ad un questionario di non meno di 20 domande a risposta multipla <p>La prova orale deve vertere anche sulle prove scritte sostenute e sull'esperienza del candidato. La Commissione, anche in funzione dei risultati della prova scritta, deve scegliere le aree tematiche sui cui basare l'esame orale per lo specifico candidato. I Commissari dovranno registrare le domande effettuate ed un commento relativo alla prestazione del Candidato .</p> <p>La durata complessiva delle prove scritte non deve essere inferiore a 90 minuti e superiore a 120 minuti; quella della prova orale non inferiore a 20 minuti.</p> <p>Devono essere predisposti strumenti (procedure, istruzioni, griglie, ecc.) per la valutazione delle prove scritte e di quella orale.</p> <p><u>Superamento dell'esame</u></p> <p>Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 60% in ognuna delle 3 prove per ogni settore (domande chiuse, caso di studio e orale), rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.</p> <p>Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<p>prove scritte.</p> <p>Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all'orale però la prova superata rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ripetere l'esame per intero.</p> <p>Se il candidato ha superato la prova scritta (domande + caso di studio) ma non quella orale, potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno. Superato tale termine dovrà ripetere l'esame per intero.</p> <p>Il rilascio della certificazione deve essere subordinato all'avvenuta conferma del possesso dei requisiti personali richiesti per il ruolo professionista della security aziendale e indicati nella norma UNI 10459.</p>
<p>9) Sorveglianza (documentale)</p>	<p>L'OdCI deve prevedere la sorveglianza della certificazione subordinata allo svolgimento della funzione di professionista della security aziendale e all'aggiornamento delle relative conoscenze professionali.</p> <p>La verifica di sorveglianza deve avvenire su base documentale presso la sede dell'OdCI.</p> <p>La persona certificata dovrà presentare un'"autocertificazione", ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, relativa a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività specifiche svolte nel campo della security aziendale durante l'anno; 2. elenco completo dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, relazioni, docenze, ecc. nel campo della security aziendale; 3. assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata; 4. assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata. <p>Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali spetta all'OdCI valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.</p> <p>L'OdCI, a campione (sempre per casi dubbi o critici), può richiedere al candidato la presentazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.</p> <p>L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata.</p>
<p>10) Rinnovo (esame documentale)</p>	<p>Per il rinnovo della certificazione si applicano le stesse modalità previste per la sorveglianza</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e eventuale orale)	Nel caso in cui la persona certificata non presenti attestazioni di corsi di aggiornamento, convegni, seminari docenze /gruppi di lavoro normativo o tecnico per almeno 8 giornate nei 5 anni verrà chiamata a sostenere nuovamente l'esame orale previsto per la prima certificazione.
11) Tariffario verifiche	<p>L'OdCI dovrà predisporre un tariffario e renderlo disponibile, se richiesto, all'Autorità Competente e ad ACCREDIA.</p> <p>Esso dovrà specificare i singoli importi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prima certificazione (esame titoli + 2 esami scritti e 1 orale); - alle sorveglianze intermedie (esame documentale); - al rinnovo della certificazione (esame documentale + eventuale esame orale); - trasferimento <p>Ai fini della trasparenza, nel contratto sottoscritto dal candidato deve essere chiaramente indicato che nel caso di ritiro, rinuncia o revoca della certificazione, il candidato deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione, con lo stesso o con un differente OdCI.</p>
12) Trasferimento dei certificati	<p>Il trasferimento di un certificato rilasciato in capo ad una persona fisica, può essere perfezionato solo se l'organismo che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una sintesi degli esiti relativi al precedente esame (prova teorica e prova pratica); ▪ la situazione aggiornata dello stato del certificato; ▪ l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami. <p>L'OdCI cedente, entro un mese dalla data della richiesta, deve rendere disponibile la documentazione al soggetto richiedente (sia che si tratti della persona fisica interessata, sia di un soggetto terzo che operi in nome e per conto di tale persona fisica).</p> <p>La persona fisica, deve produrre una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art. 46 e 76), all'OdCI subentrante in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate nello schema specifico; ▪ numero e la tipologia degli interventi effettuati dalla data dell'ultimo rinnovo della certificazione con i relativi riferimenti; ▪ ragioni della richiesta di trasferimento. <p>Gli oneri relativi alla pratica di trasferimento, posti a carico della persona fisica, a favore dell'Organismo cedente, devono da questo essere resi noti alla persona fisica già al momento della sottoscrizione del contratto, riportati nel tariffario dell'Organismo ed accettati esplicitamente.</p>
13) Certificato	Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	<ul style="list-style-type: none"> - alla persona certificata - norma UNI 10459 - ai documenti riportati sopra al capitolo 2 (schema di certificazione)
14) Comunicazioni obbligatorie dell'OdCI	<p>L'organismo deve inviare alla Prefettura che ha rilasciato la licenza dell'istituto, e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico delle persone certificate - la segnalazione di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato <p>Tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta dall'OdCI.</p> <p>L'Organismo deve inoltre comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.², all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi.</p>

² Fino all'istituzione del Comitato le attribuzioni sono svolte dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza